

DELIBERAZIONE 17 ottobre 2011, n. 869

L.R. n. 21/2004, art. 4, comma 2, - Comitato per la valutazione delle istanze di riconoscimento. Revoca DGR n. 100 del 24/01/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 del D.L n. 78/2010 " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono l'applicazione di misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi;

Visto l'art. 19, comma 1, della l.r. n. 65 del 29 dicembre 2010, come modificato dalla l.r. n. 25/2011, che stabilisce che la Giunta Regionale effettui la revisione, a fini di riordino e razionalizzazione, del censimento delle commissioni, dei comitati e degli organismi similari esistenti nell'ambito del sistema regionale, effettuato con DGR 346/2007, ed il censimento degli organi a composizione monocratica;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 781/2011 ed in particolare la tabella 1 " Interventi da effettuare", nella quale vengono individuati gli interventi di carattere amministrativo o normativo volti a sopprimere gli organismi o a ridurne il compenso o il gettone di presenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 della l.r. n. 65/2010;

Vista la l.r. n. 5 aprile 2004 n. 21 " Disciplina dei distretti rurali" ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prevede la designazione da parte della Giunta regionale di un comitato di esperti in materia di sviluppo rurale per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali;

Vista la DGR n. 100 del 24/01/2005 " Costituzione Comitato per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali" che ha disciplinato la costituzione del Comitato per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali ed in particolare ha previsto un compenso per i componenti in rapporto ad ogni istanza di riconoscimento ed ha previsto un ruolo di supporto per il Comitato da parte dell'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e innovazione in agricoltura);

Considerato che nella tabella 1 della DGR n.781/2011 è compresa la DGR n. 100/2005 e che pertanto è necessario intervenire revocandola;

Ritenuto opportuno ricostituire il Comitato per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta

Regionale n. 781/2011, avvalendosi di personale regionale;

Ritenuto altresì opportuno che il suddetto Comitato sia composto da 3 funzionari regionali appartenenti al Settore competente in materia di distretti rurali - Area Sviluppo Rurale della DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - ed individuati dal relativo dirigente responsabile del procedimento;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la DGR n. 100 del 24/01/2005 "Costituzione Comitato per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali";

2. Di costituire il Comitato, previsto dal comma 2, art. 4 della l.r. n. 21/2004, per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei distretti rurali, composto da 3 funzionari regionali appartenenti al Settore competente in materia di distretti rurali - Area Sviluppo Rurale della DG Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - ed individuati dal relativo dirigente responsabile del procedimento.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima l.r. n. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 17 ottobre 2011, n. 870

Decreto legislativo 8 marzo 2010, n. 61 recante la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini". Disposizioni concernenti la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP relative alla campagna vendemmiale 2011/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e in particolare gli articoli 12 e 14 relativi rispettivamente allo schedario viticolo ed alle modalità di rivendicazione delle produzioni dei

prodotti a Denominazione di origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP);

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs n. 61/2010 che prevede che la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP sia effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n.436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo e che venga resa disponibile alle Regioni ed agli altri Enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOP e IGP, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza;

Visto il DM 16 dicembre 2010 "Disposizioni applicative del D.lgs. 61/2010 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Considerato che in applicazione della circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.11960 del 30 luglio 2010, nelle more dell'emanazione del DM 16 dicembre 2010, fin dalla scorsa campagna vendemmiale è stato possibile adottare le disposizioni relative alla rivendicazioni di cui al D.lgs 61/2010;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 925 del 8 novembre 2010 con la quale sono state adottate le disposizioni relative alla rivendicazione delle produzioni DOP e IGP per la campagna vendemmiale 2010/2011 stabilendo che fin dalla campagna 2010/2011 la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP venisse effettuata contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione mediante il modello predisposto da Artea sulla base dei dati dello schedario viticolo;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17897 del 20 settembre 2011 concernente le disposizioni per la rivendicazione delle produzioni della campagna vendemmiale 2011/2012;

Considerato che la citata circolare n. 17897 del 20 settembre 2011 non è vincolante per le Regioni, in cui il competente Organismo pagatore, d'intesa con Agea Coordinamento, ha già provveduto ad adeguare i sistemi informativi ai fini della rivendicazione produttiva;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra premesso, che la Toscana non sia tenuta ad applicare nella sua totalità la citata circolare del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali n. 17897 del 20 settembre 2011;

Ritenuto opportuno pertanto fornire alcune specifiche disposizioni per la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP provenienti dalla corrente campagna vendemmiale;

Considerato che in Regione Toscana ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 532 del 14 luglio 2008 e successive modificazioni si è conclusa al 15 gennaio 2009 l'operazione di strutturazione dello schedario viticolo attraverso l'allineamento dei dati del potenziale viticolo con le informazioni inerenti gli albi dei vigneti DOP ed elenchi delle vigne IGP e le informazioni contenute nel fascicolo elettronico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999;

Considerato che è in corso di predisposizione il piano operativo per l'allineamento delle superfici vitate registrate nello schedario al GIS di cui all'articolo 22 comma 2 del citato DM 16 dicembre 2010;

Visto l'articolo 4 comma 11 del DM 16 dicembre 2010 che prevede che laddove non sia possibile l'identificazione certa attraverso il sistema GIS, ai fini della rivendicazione, è possibile utilizzare in via provvisoria il dato dichiarato dal produttore;

Ritenuto pertanto opportuno, stante la situazione sopra richiamata, ai fini della rivendicazione delle produzioni 2011/2012 fare riferimento al dato di superficie vitata registrato nello schedario viticolo;

Richiamato l'articolo 10 commi 1 e 2 della legge regionale 16 marzo 2009 "Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo", che dispone che le superfici vitate destinate alla produzione dei vini DOP ed IGP devono essere iscritte agli albi dei vini DOP e agli elenchi delle vigne IGP ai fini della rivendicazione dei rispettivi vini entro la data di inizio della raccolta;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 687 del 1 agosto 2011 "Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo di fermentazione e rifermentazione per la campagna 2011" che stabilisce che per la campagna vendemmiale 2011, il periodo vendemmiale decorre dal giorno 1 agosto 2011 fino al giorno 31 dicembre 2011;

Ritenuto opportuno di poter applicare la parte della citata circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17897 del 20 settembre 2011, che in analogia a quanto disposto con la circolare n.11960 del 30 luglio 2010 per la vendemmia 2010, consente la rivendicazione per la campagna vendemmiale 2011/2012 delle produzioni DOP e IGP ottenute in conformità ai relativi disciplinari di produzione che saranno approvati o modificati dal Ministero con congruo anticipo rispetto al

termine (15 gennaio 2012) previsto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione;

Ritenuto pertanto di consentire la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP ottenute in conformità ai relativi disciplinari di produzione approvati o modificati dal Ministero successivamente alla data di inizio del periodo vendemmiale ma comunque entro il 31 dicembre 2011 a condizione che i relativi vigneti risultino iscritti al relativo albo o elenco;

Richiamato l'articolo 15 comma 1 del DM 16 dicembre 2010 che stabilisce che la rivendicazione delle produzioni dei vini a DO venga effettuata con riferimento al "vigneto", inteso ai fini della rivendicazione, come insieme di unità vitate compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione;

Richiamato l'articolo 18 del DM 16 dicembre 2010 che prevede che qualora dal medesimo "vigneto" vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOP e/o IGP, la resa massima di uva e di vino ad ettaro non possa comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione;

Richiamato l'articolo 6 comma 8 del D.lgs. 61/2010 che stabilisce che la menzione "vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;

Vista la delibera di giunta regionale in corso di emanazione con la quale vengono dettate le modalità per la predisposizione dell'elenco regionale delle vigne;

Ritenuto opportuno che Artea, in accordo con la Regione, predisponga il modello di dichiarazione unico per la vendemmia e produzione e per la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP (Dichiarazione vitivinicola) dandone comunicazione ad AGEA Coordinamento;

A voti unanimi

DELIBERA

di disporre per la campagna vendemmiale 2011/2012 che:

a) la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP sia effettuata, a cura dei produttori interessati, contestualmente

alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n.436/2009 mediante il modello di dichiarazione unico per la vendemmia e produzione e per la rivendicazione delle produzioni DOP e IGP predisposto da Artea, in accordo con la Regione, sulla base dei dati dello schedario viticolo;

b) i dati delle dichiarazioni siano resi disponibili, mediante i servizi del sistema informativo di Artea, alla Regione Toscana, agli organismi di controllo autorizzati per le DOP e IGP di propria competenza, all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti Agroalimentari, nonché ai Consorzi di tutela riconosciuti in riferimento alle singole DOP e IGP di competenza;

c) che l'unità di base ai fini della rivendicazione è il "vigneto", costituito da una o più unità vitate, anche non contigue, compatibili con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Il "vigneto" deve essere totalmente iscritto agli albi DOP ed elenchi IGP per i quali si intende rivendicare, anche parzialmente, la produzione e pertanto nel suo complesso deve rispettare la base ampelografica prevista dai relativi disciplinari di produzione. La produzione di una unità vitata può essere parzialmente compresa in più "vigneti";

d) di consentire, in applicazione della circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 17897 del 20 settembre 2011, la rivendicazione fin dalla vendemmia 2011 delle produzioni DOP e IGP riconosciute dal Ministero successivamente alla data di inizio del periodo vendemmiale, ma comunque entro il 31 dicembre 2011, a condizione che i relativi vigneti risultino iscritti allo specifico albo o elenco entro la data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione;

e) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti dipartimenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, agli Organismi di Controllo per le DOP e IGP di competenza e ad Artea;

f) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 17 ottobre 2011, n. 873

POR CReO FESR 2007/2013. Asse V. PIUSS "Da